

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per servizi di Ingegneria ed Architettura - RISPOSTA A NOTA DEL 8 settembre 2017

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota dell'8 settembre 2017, si precisa quanto segue.

*Notiamo una notevole indeterminatezza della tipologia dei servizi posti in gara, non distinguendo se essi siano riferibili ad interventi su immobili esistenti o interamente da realizzare e quant'altro possa consentire ai partecipanti di pervenire ad un'offerta economica e consapevole. Sarebbe opportuno offrire il quadro della programmazione che la vostra azienda ha sicuramente posto in essere od in alternativa degli esempi anche non esaustivi di quelli che saranno gli interventi che il Committente intende realizzare nel quadriennio di validità dell'accordo quadro.*


I servizi di ingegneria ed architettura che potranno essere commissionati (se e nella misura in cui l'Azienda Usl ne ravvisasse la necessità) sono di qualsiasi natura e tipologia, come previsto nello schema di convenzione; gli stessi servizi pertanto potranno riguardare interventi di:

- costruzione di nuovi immobili e/o ampliamenti e/o completamenti di quelli esistenti;
- ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, risanamento conservativo, adeguamento normativo, restauro ecc. di immobili esistenti.

Il programma delle opere pubbliche (predisposto in ossequio all'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) è consultabile sul sito internet [www.ausl.bologna.it/amministrazione trasparente/opere pubbliche/programmazione triennale 2017-2019](http://www.ausl.bologna.it/amministrazione%20trasparente/opere%20pubbliche/programmazione%20triennale%202017-2019). Ad ogni modo, come è ben noto a tutti gli operatori del settore, detto programma non può considerarsi esaustivo. I servizi oggetto di accordo quadro potranno

Daniela Troisi  
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale  
0516225818  
d.troisi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



infatti riguardare la redazione di progetti di fattibilità (propedeutici all'inserimento dell'intervento nella programmazione) oppure incarichi afferenti opere non inserite nel medesimo programma (quali ad esempio quelle gestite con i contratti di manutenzione e/o di importo inferiore alla soglia prescritta).

*Vi è una notevole sproporzione tra l'importo dei lavori dell'accordo quadro - paragrafo 1.2 del disciplinare - e i requisiti di partecipazione - paragrafo 2.2.1.- dove gli importi del già citato paragrafo crescono esponenzialmente a € 3.120.000 comportandone successivamente – 2.2.2.- un ulteriore raddoppio. Sproporzionato appare anche il numero medio annuo del personale da impiegare per il servizio.*

La Linea Guida n.1 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) paragrafo 2.2.2.1 legittima le stazioni appaltanti ad individuare quali requisiti di partecipazione, tra l'altro,:

- l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura per un importo globale pari a 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
- il numero medio annuo del personale tecnico da impiegare in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio.

I requisiti di partecipazione stabiliti per la fattispecie in oggetto sono dunque conformi a quanto sopra prescritto.


*Paragrafo 3.3. comma C- E' presente una cauzione provvisoria che, per i servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici, è stata espressamente abolita dalle Linee guida ANAC n.1. E' possibile richiedere unicamente l'assicurazione professionale.*

La disciplina della cauzione provvisoria risulta inapplicabile (in forza dell'art.93 comma 10 del Codice dei contratti pubblici e di quanto successivamente ribadito dalla Linea guida n.1), esclusivamente agli appalti avente per oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e l'espletamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.

L'accordo quadro in oggetto comprende anche servizi afferenti direzione lavori, direzione operativa, ispettorato di cantiere, collaudi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, diagnosi e attestazione energetica, rilievi topografici, studi geologici ecc..., per i quali non è prevista alcuna inapplicabilità della disciplina della cauzione provvisoria.

La fattispecie in oggetto è dunque conforme alla normativa vigente in materia.

*Riteniamo che per valutare la professionalità dei concorrenti, richiedere la formulazione di un progetto complesso come quello di un reparto ospedaliero, che oltretutto non verrà mai realizzato, sia un atto assolutamente arbitrario e tendente ad impiegare in modo spropositato notevoli energie economiche e risorse umane: un album progettuale composto da 20 tavole in A2, con le relative relazioni non viene richiesto nemmeno nell'ambito di concorsi di progettazione, che oltretutto prevedono se non altro la realizzazione dell'opera e premi per i partecipanti meritevoli. La presenza dei servizi di punta, con un'adeguata relazione metodologica, pensiamo siano più che sufficienti a chiarire l'effettiva capacità professionale dei partecipanti, tantopiù se la Commissione giudicatrice è composta da professionisti validi e appositamente qualificati.*



Questa Amministrazione, nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, si è uniformata al disposto dell'art.95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e alle prescrizioni di cui alla Linea Guida n.1 Anac, che attribuiscono alla stazione appaltante il compito di indicare, nella *lex specialis* di gara, i criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Tra quelli individuati figura la capacità progettuale per la cui valutazione è stata richiesta (oltre alla relazione sui criteri ambientali) una relazione illustrante il progetto e il relativo approccio metodologico, corredata da una proposta schematica esemplificativa. Il numero delle pagine e delle tavole indicate costituisce il massimo proponibile, ben potendo l'album essere costituito da una sola tavola e la relazione da una sola pagina.

I servizi di punta sono criteri di partecipazione e non possono essere individuati quali criteri di valutazione.

*Paragrafo 5.3.2. La Commissione, ai sensi dell'art.77, non essendo l'importo dei lavori inferiore al milione di euro, non potrà essere nominata internamente alla stazione appaltante e pertanto, in attesa della costituzione dell'apposito albo presso ANAC è opportuno effettuare una pubblica richiesta di manifestazione di interesse e successivamente procedere al sorteggio dei membri tra coloro ritenuti idonei.*

La procedura in oggetto rientra nel novero degli appalti di servizi e non in quella dei lavori, per cui risulta ininfluenza che l'importo dei lavori sia superiore al milione di euro, ben rilevando ai fini dell'applicazione della normativa l'importo dei servizi.


Ad ogni modo, nonostante l'appalto rientri in quelli di rilevanza comunitaria (per l'importo dei servizi e non dei lavori) la Commissione potrà essere nominata dalla stazione appaltante; l'art.216 comma 12 del codice dei contratti pubblici stabilisce testualmente: " *fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.78*" (ad oggi non ancora in vigore) " *la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*".

*Paragrafo 5.3.3. relativamente alla composizione della Commissione, riteniamo inadeguata la qualifica di geometra o perito da parte dei commissari.*

La *lex specialis* della procedura in oggetto riporta quelle che sono le regole di competenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante (in ossequio a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia) ed applicabili a tutti gli appalti ove sia necessaria la costituzione di una Commissione giudicatrice.

La nomina sarà effettuata dalla stazione appaltante esclusivamente alla scadenza del termine fissato per la formulazione dell'offerta, secondo le regole di competenza preventivamente individuate e pertinenti alla natura, oggetto e caratteristiche della procedura; ciò comporterà la presenza di commissari abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



**Distinti saluti**

**Firmato digitalmente da:  
Francesco Rainaldi**

**Responsabile procedimento:  
Francesco Rainaldi**

**Daniela Troisi**  
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale  
0516225818  
d.troisi@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202